

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 46

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CALVETTI, COLOMBO VITTORINO, GRANELLI, BECCARIA, BERTÈ, VALIANTE, MARCHETTI, GIORDANO, VAGHI, BUZZI, BIANCHI FORTUNATO, CASTELLI, MICHELI PIETRO, GALLI, ANSELMI TINA, FIORET, RADI, MEUCCI, CAIAZZA, BARDOTTI, SANGALLI, PISONI, DEGAN, FUSARO, AMADEO, MIOTTI CARLI AMALIA, BOTTA, MIROGLIO, STELLA, ROGNONI**

*Presentata il 24 maggio 1972*

Modifiche ed integrazioni alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, sulla abolizione della prostituzione e sulla lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui

ONOREVOLI COLLEGHI! — Sin dall'epoca della discussione e della promulgazione della legge 20 febbraio 1958, n. 75, da larga parte della opinione pubblica responsabile o particolarmente sensibile è stata avvertita la necessità di conferire un più ampio potere-dovere, pur nel rispetto dei diritti naturali della persona e nello ossequio alla Carta costituzionale, agli organi preposti alla tutela del bene inestimabile che è la moralità pubblica.

Gli auspici, le esortazioni, le richieste di modifiche alla legge dovuta alla lodevole iniziativa della senatrice Merlin non sono mancate negli anni successivi, sino ad oggi.

Ogni giorno più pressanti divengono le sollecitazioni di educatori, genitori, cittadini senza alcuna distinzione, affinché sia posto un

freno alla invasione delle strade pubbliche da parte delle persone che invitano all'amplesso carnale, al mercimonio del corpo, creando gravi, allarmanti pericoli per la moralità pubblica, per l'ordine pubblico, per la sicurezza dei cittadini e per la loro salute fisica.

Spesso tali sollecitazioni sono accompagnate da critiche, da accuse di acquiescenza nei riguardi di tale piaga sociale rivolte ai pubblici poteri ed allo stesso legislatore.

Non può essere negato che lo squallido spettacolo offerto dalle donne che svolgono tale attività abbia invaso le vie di grande comunicazione e quelle cittadine o anche di piccoli comuni, impedendo praticamente l'esercizio dei più elementari diritti agli altri cittadini.

E che tale spettacolo sia deleterio all'educazione dei fanciulli, alla salute dei minori, alla sicurezza, alla tranquillità dei cittadini non è possibile sottacere.

Continuare ad ignorare il fenomeno, tollerarlo in nome delle libertà e della dignità della persona umana, significa rendersi complici dello sfaldamento del patrimonio di civili virtù.

Sfaldamento che è causa di numerosi, gravi altri mali sociali. E non assolve o giustifica la considerazione che la colpa di tale fenomeno va ricercata nella società odierna, protesa al guadagno facile, alla ricerca ad ogni costo del benessere materiale.

Si pone urgente ed improcrastinabile la necessità di offrire alla società, e per essa agli organismi di polizia, gli strumenti idonei al contenimento del lamentato fenomeno.

Agli intenti moralizzatori della « legge Merlin » sentiamo di aderire pienamente; ma non si può tacere che a tali intenti non hanno fatto riscontro soddisfacenti risultati.

Già il 14 ottobre 1965 il Senato della Repubblica, recependo doverosamente le istanze da più parti formulate, aveva approvato un disegno di legge che modificava in parte la legge Merlin. La Camera dei deputati prese in esame tale disegno unitamente ad altra proposta di iniziativa dell'onorevole Cuttitta presentata il 13 maggio 1963.

Il disegno non completò il suo *iter* legislativo a causa della cessazione della legislatura.

L'attuale formulazione del reato contravvenzionale dell'adescamento, fornita dall'articolo 5 di detta legge, si è rivelata insufficiente a scoraggiare quanti vogliano violare la norma; ed è, al contrario, tale da impedire in pratica il perseguimento delle attività legislative della moralità pubblica e nocive alla formazione ed educazione della gioventù.

Da qui la necessità di modificarne contenuto e forma, impedendo che vengano frustrate le finalità della legge, anche attraverso l'inasprimento delle sanzioni previste per i contravventori.

Non si è ritenuto necessario proporre il riesame delle altre parti della legge, atteso che i danni maggiormente gravi alla moralità, alla sanità, alla sicurezza ed all'ordine pubblico derivano dalla insufficiente forza persuasiva dell'articolo 5; mentre efficaci appaiono le disposizioni che tale norma precedono nella *sedes materiae*.

La norma nella formulazione proposta, più rigorosa, e nel medesimo tempo più vasta, pur nei limiti chiari che si sono voluti porre al fine di evitare qualsiasi arbitrio, viene

estesa ad altri soggetti diversi da coloro che fanno mercimonio del proprio corpo; e, inaspando le pene, garantisce una maggiore forza coercitiva psicologica tale da intimidire chi voglia infrangere il precetto.

Non si intende con ciò proporre limiti vesalori alle libertà del cittadino, ma soltanto conciliare l'esercizio delle libertà garantite dalla Costituzione a tutti ed a ciascun cittadino.

E nel medesimo tempo si vuole tutelare la dignità della donna.

Qualsiasi legge è per sua natura limitativa delle libertà degli individui; qualsiasi imposizione dello Stato ai propri cittadini tende a disciplinare la condotta di questi.

Ma si tratta dell'imprescindibile necessità di contemperare opposti diritti, di garantire la pacifica, ordinata convivenza sociale.

Ove si tengano presenti tali universali, irrinunciabili principi, non può far gridare al liberticidio quanti dovessero ritenere di non condividere le norme proposte.

Soprattutto se si riconosca che nel redigere tali disposizioni è stata viva la preoccupazione di evitare che nelle sanzioni possano incorrere quanti, pur volendosi dare alla vita sregolata, libertina, non tengano condotta tale da doverli necessariamente far rientrare fra i soggetti la cui attività illecita è contemplata dalla legge.

Si è posto, pertanto, l'accento sulla « non equivocità » del fine cui devono tendere gli atti, l'atteggiamento anche passivo, del soggetto.

Si è certi, in tal modo, che non potranno essere resi possibili arbitri da parte di coloro che saranno chiamati a fare rispettare la norma.

A questi sarà richiesto di farsi guidare da rigoroso senso di responsabilità ogni qualvolta avranno ritenuto di ravvisare nella condotta del soggetto gli estremi della contravvenzione.

E la non equivocità degli atti sarà valutata tenendo conto del luogo, del tempo in cui il soggetto viene sorpreso, della notorietà della attività da quest'ultimo svolta, dell'uso di tutti quegli accorgimenti, modalità e mezzi di adescamento già adottati dal mondo della prostituzione o che potranno in futuro essere escogitati ed applicati.

La particolare cura che si è posta nel formulare la disposizione ha evidenziato anche altra necessità di nomenclatura.

L'espressione « libertinaggio » è apparsa assai generica, dovendo con essa indicarsi non necessariamente l'attività sessuale; per cui si

è voluto abbandonare la locuzione « invitano al libertinaggio » ed adottare espressione che meglio rifletta ed indichi l'attività disciplinata dalla presente legge.

L'allarme sociale creato dalla diffusione della prostituzione impone di neutralizzare le cause dello scandalo in ogni forma della attività di adescamento e di prevenire eventuali, sfrontate iniziative quali potrebbero essere quelle di reclamizzare apertamente, a cura della stessa persona dedita alla prostituzione, o tramite terzi, l'attività da essa svolta nella propria abitazione o in locali di cui abbia la disponibilità.

Nulla impedisce oggi ad una persona di diffondere volantini o di apporre insegna all'esterno della propria abitazione, per indirizzare ad essa quanti intendano avvalersi delle sue prestazioni carnali.

Il secondo comma dell'articolo 5 nella modifica proposta previene tali possibili tentativi e fornisce i mezzi per reprimere, ad esempio, l'impiego di falò lungo le strade o di altri ormai noti accorgimenti per richiamare su chi intende adescare l'attenzione di colui che ricerchi occasionale rapporto.

Frequenti sono le lamentele, le proteste di inquilini di condomini per il disturbo provocato dal continuo andirivieni di persone in appartamento in cui notoriamente una donna svolge la prostituzione.

Rimedio a ciò è fornito dal quarto comma dell'articolo 5 della presente proposta. Meritevole di tutela è l'interesse di tali cittadini a non subire spettacoli molesti e spesso offese alla stessa sicurezza e incolumità personali, a causa della indiscriminata ammissione di estranei nella abitazione della donna per una attività illecita da quella notoriamente svolta.

La disciplina prevista dalla legge viene, pertanto estesa ai luoghi privati, allorchando l'esercizio della prostituzione (e non l'adescamento, in questo solo caso) sia causa di pubblico scandalo e di continua molestia.

Opportuno inoltre è apparso perseguire anche coloro che ricerchino pubblicamente l'amplesso carnale ed inasprire le pene per chi si prostituisce allorchando *partner* sia un minore degli anni 18.

Vana sarebbe, però, ogni estensione della disciplina se non si potesse impedire l'ulteriore compimento del reato; se non fosse offerta ai tutori della legge la possibilità di far cessare immediatamente la condotta illecita del contravventore.

Così sono previsti casi di arresto obbligatorio nella flagranza del reato, allorchando

se ne rendano responsabili persone che siano già note per la loro attività contraria alla moralità pubblica e che, a causa di precedente loro condotta, abbiano riportato condanne o misure di prevenzione per reati contro la moralità.

Fuori di questi casi si impone all'agente accertante di invitare la persona colta in flagrante reato ad allontanarsi dal luogo pubblico in cui è sorpreso, o a desistere dal suo atteggiamento molesto o scandaloso.

Ed è prevista, ovviamente, una sanzione per il contravventore, in analogia alla contravvenzione prevista nell'articolo 650 del codice penale.

Infine non si poteva rimanere insensibili di fronte ai danni che il diffondersi della prostituzione provoca alla sanità, a causa della indiscriminata prestazione carnale e della impossibilità di adottare le necessarie misure igieniche da parte delle donne che fanno mercimonio del proprio corpo in condizioni ambientali le più disparate.

Pur rifiutando il ritorno a controlli periodici obbligatori, a registrazioni che potrebbero prestarsi ad arbitrî, si ritiene necessario, in determinate, bene indicate circostanze, imporre controlli esclusivamente sanitari a quelle persone dedite alla prostituzione che siano o possano essere portatrici di malattie veneree, o comunque contagiose.

Sappiamo che « il male più vecchio del mondo » non potrà essere estirpato, come non è stato possibile in ogni tempo.

Ma la consapevolezza delle difficoltà non deve indurre alla rinuncia; una irrinunciabile legge morale non deve arrendersi pur di fronte a una dilagante piaga sociale quale è la prostituzione.

Fonte di mali morali e fisici, il mercimonio del proprio corpo recluta giornalmente nuove adepti, suggestionate dalla facilità del guadagno realizzabile attraverso un'attività, che coloro che la esercitano, prive di senso critico ed etico, ritengono a volte lecite anche sotto l'aspetto morale.

E, sbarrando il passo al dilagante magma del meretricio, si reprimeranno o preverranno in gran parte altre gravi attività delittuose.

Costituiscono, infatti, oggetto di cronaca quotidiana episodi di violenza che si intrecciano tra gli appartenenti al mondo della prostituzione: risse fra prostitute, violenze spesso cruento fra protettori e sfruttatori.

Anche questi mali trovano la loro origine nella prostituzione, attorno alla quale vegeta

il più spregevole dei parassitismi: quello del protettore, dello sfruttatore.

E ancora, l'aggressività con cui tali attività vengono svolte costituisce di fatto una limitazione vera e propria delle altrui libertà. Basti, ad esempio, pensare a giovani operaie che al termine dei turni serali di lavoro devono farsi accompagnare alle loro abitazioni, ai bambini ed adolescenti che non possono liberamente giocare nei boschi vicini alle loro abitazioni, ai pericolosi, specialmente nelle ore serali, intasamenti che rallentano il traffico anche su strade di grande scorrimento.

Ma non si limita a tali ultime finalità la proposta che viene presentata.

Seppure possano apparire limitative dei diritti delle donne la cui dannosa attività si intende infrenare, le modifiche suggerite tendono a tutelarne la dignità, a proteggerle dalle continue, pressanti, sempre più gravi coazioni morali e fisiche alle quali sono soggette; a liberarle dalle fitte reti di lusinghe, di soggezione, di schiavitù, nelle quali vengono attratte.

E' noto, infatti, e ne abbiamo accennato poc'anzi allorché si sono dovute sottolineare le attività parassitarie ruotanti attorno al mondo della prostituzione, che quelle don-

ne giungono quasi sempre sulla strada del vizio perché spinte, costrette da individui senza scrupoli e privi del pure minimo grado di senso morale: soggetti che speculano sulla miseria o sulle debolezze di giovani donne, presentando loro il miraggio di facili guadagni e rendendole vittime ingenuie per i loro luridi interessi.

I profitti della infelice esistenza di quelle donne si risolvono in definitiva in vantaggi esclusivi di molti individui, sovente oziosi, rissosi, violenti, intolleranti di ogni regola di civile convivenza.

E non sono disposti essi a rinunciare a tali facili guadagni. E per tal motivo tengono soggiogate le loro vittime; ne impediscono ogni proposito di ravvedimento, qualsiasi desiderio di resipiscenza; sovente con le loro minacce, con le percosse, e talvolta con la soppressione fisica allorché le infelici si ribellano.

Se approvate, le proposte forniranno un efficace strumento di difesa alla società nel suo insieme ed anche all'individuo, cui spesso tocca dover subire persino violenze fisiche per tutelare i suoi irrinunciabili diritti e un grande servizio non soltanto alla comunità, ma anche, e soprattutto, alla libertà e alla dignità della donna.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

L'articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, è sostituito dal seguente:

« Le persone dell'uno o dell'altro sesso che in luogo pubblico o aperto al pubblico si trattengono in atteggiamenti che, da fatti non equivoci, risultano diretti a significare la loro disponibilità alla prostituzione sono punite con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire 50.000 a lire 200.000.

Le pene sono aumentate se derivi scandalo o molestia o se l'offerta è rivolta a minori degli anni 18; e sono raddoppiate per chi, anche terzo, faccia ricorso a qualsiasi indicazione o accorgimento, pur se in forma indiretta, per i fini soprascificati.

Gli strumenti o altri oggetti impiegati per tali forme di richiamo vengono sequestrati.

Alle stesse pene previste dai commi precedenti soggiace chiunque, in modo continuo e tale da suscitare pubblico scandalo, esercita la prostituzione nella propria abitazione o in altro locale di cui abbia la disponibilità ».

### ART. 2.

Nella legge 20 febbraio 1958, n. 75, dopo l'articolo 5, è inserito il seguente articolo 5-bis:

« Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e della forza pubblica devono procedere all'arresto delle persone nei cui confronti sia stata adottata, in qualsiasi località dello Stato, una delle misure previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o che abbiano riportato condanna, anche non definitiva, per reato previsto dalla presente legge ovvero per reato contro la moralità pubblica ed il buon costume, quando sono colte nella flagranza di contravvenzione prevista dal secondo comma dell'articolo precedente.

Fuori dai casi suddetti gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria o della forza pubblica invitano le persone colte nella flagranza dei reati previsti dall'articolo 5 della presente legge ad allontanarsi o a desistere dal loro atteggiamento.

Il contravventore all'invito è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con l'arresto fino a 3 mesi e con l'ammenda fino a lire 100.000 ».

ART. 3.

L'articolo 7 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, è sostituito dal seguente:

« Le autorità di polizia giudiziaria, le autorità sanitarie, qualsiasi altra autorità amministrativa e gli esercenti professioni sanitarie sono tenuti a segnalare all'ufficio del medico provinciale le persone dedite alla prostituzione che risultino essere affette da malattie veneree o comunque contagiose; ovvero che possano far ritenere siano portatrici di tali malattie a motivo della constatata, abituale omissione delle necessarie misure igieniche, in relazione all'ambiente in cui esercitano la prostituzione.

L'autorità provinciale sanitaria ordinerà che le persone così segnalate si sottopongano a visita gratuita, se occorre periodicamente ripetuta, presso un istituto o un medico da essa designato.

E' vietato, comunque, munire le persone predette di documenti speciali od obbligarle a presentarsi periodicamente ad autorità diverse da quella sanitaria.

Chiunque si rifiuta di sottoporsi alla visita disposta dal medico provinciale ai sensi del precedente comma secondo è punito con l'arresto fino a 10 giorni e con l'ammenda da lire 25.000 a lire 50.000.

Fuori dai casi previsti dall'articolo 554 del codice penale e fatte salve le sanzioni previste dall'articolo 2 della legge 25 luglio 1956, n. 837, sono punite con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa non inferiore a 100.000 lire le persone che, riscontrate affette da malattie veneree o comunque contagiose, vengono sorprese nella flagranza del reato previsto dall'articolo 5 della presente legge o siano riconosciute colpevoli del reato di atti osceni ».